

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1178)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro per i Beni Culturali e Ambientali**

(GULLOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1985

Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 502

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministero per i beni culturali e ambientali è impegnato nell'opera di ristrutturazione e di adeguamento funzionale degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, che presentano seri problemi di sicurezza e di spazio.

Recenti fatti, per i quali si è verificato anche l'intervento della Magistratura, hanno dimostrato che c'è urgente bisogno di adeguare alla normativa vigente le strutture museali e degli altri istituti del Ministero.

Attualmente si è costretti ad assistere alla chiusura di alcuni istituti che sono privi di misure di sicurezza.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali è presente sull'intero territorio

nazionale con i propri istituti dipendenti con un'articolazione che arriva in alcuni casi a livello comunale (sezioni di archivi di Stato).

Questa organizzazione impegna il Ministero nella ricerca continua di nuove sedi per i musei, le gallerie, le biblioteche e gli archivi, istituzioni che in connessione con l'evolversi del concetto di bene culturale hanno bisogno di soddisfare con la loro presenza la crescente domanda di cultura.

Gran parte degli istituti sono alloggiati in edifici monumentali di interesse artistico e storico, ciò sia per una carenza politica di nuova edilizia demaniale di settore, sia per fattori storico-ambientali che hanno determinato l'ubicazione degli istituti medesimi.

Per quanto riguarda in particolare le biblioteche e gli archivi, è necessario soddisfare la loro continua esigenza di ampliamento. Basti pensare che gli archivi hanno bisogno ogni anno di chilometri di nuove scaffalature.

Non è da sottacere l'analoga esigenza delle gallerie e dei musei, se si vuole mantenere il ruolo promozionale della cultura artistica e storica che essi svolgono.

Una prima risposta a questa esigenza può venire da una concreta politica di acquisizione di immobili da adibire a musei, archivi, gallerie e biblioteche.

A tal fine è necessario che una parte degli stanziamenti destinati all'edilizia demaniale dall'iniziativa legislativa attualmente all'esame del Parlamento (atto Camera n. 1550 e corrispondente atto Senato n. 1107 « Interventi in materia di opere pubbliche ») venga destinata alla costruzione di nuove sedi degli istituti dipendenti da questo Ministero.

Tuttavia, sia per la relativa esiguità dei mezzi finanziari di cui l'Amministrazione dei lavori pubblici dispone a tal fine, quanto per la lunghezza dei tempi necessari alla costruzione di nuove sedi (vedi, ad esempio, la nuova sezione della Galleria d'Arte Moderna di Roma), è necessario prevedere la acquisizione di immobili di interesse artistico da adibire a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato.

Ciò consentirà una diminuzione immediata delle spese di fitto dei locali che attualmente vengono affrontate a tal fine da questa Amministrazione, con indubbio beneficio per il bilancio dello Stato.

In tema di gallerie, musei e scavi archeologici dello Stato è necessario, inoltre, adeguare la normativa che regola la tassa di ingresso e l'apertura al pubblico degli stessi alla crescente domanda dei servizi proveniente dalla collettività.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge, che all'articolo 1 prevede la modifica della legge 23 luglio 1980, n. 502, riguardante l'istituzione del comitato per il coordinamento della tassa di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato. In particolare si prevede

una diversa qualificazione dello stesso come organo consultivo, il cui parere va acquisito dal Ministro per i beni culturali e ambientali in sede di istituzione, abolizione o modifica della tassa di ingresso di ciascun istituto, nonché la gratuità dell'ingresso a quegli istituti per i quali gli introiti della tassa risultino inferiori alle spese di esazione della stessa.

La norma stabilisce nuovi criteri per l'ingresso libero, per quello gratuito e per ogni forma agevolativa; in particolare riduce a 18 anni l'età massima per l'ingresso gratuito dei cittadini, estendendo inoltre l'agevolazione agli stranieri, a condizione di reciprocità.

L'ingresso gratuito viene mantenuto per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Infine, la norma prevede l'apertura in tutti i giorni dell'anno dei musei, gallerie, monumenti, scavi archeologici, biblioteche e archivi dello Stato, demandando al Ministero per i beni culturali e ambientali la relativa disciplina dell'orario di apertura al pubblico degli stessi.

L'articolo 2 dispone che, in attesa della revisione delle tasse di ingresso secondo la procedura di cui al precedente articolo 1, le tasse attualmente in vigore vengono duplicate.

Con l'articolo 3 è previsto che le maggiori entrate derivanti dalle tasse di ingresso, preso a base del calcolo il gettito relativo all'anno 1984, vengono destinate, a partire dal 1985, all'adeguamento strutturale e funzionale ai fini del rispetto delle misure di prevenzione incendi nonché per l'installazione dei sistemi antifurto nei locali demaniali già adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche.

La spesa dovrà essere utilizzata anche per l'acquisizione di immobili di interesse artistico e storico da adibire a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato.

L'acquisizione potrà avvenire mediante espropriazione, acquisto diretto o attraverso l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, di cui agli articoli 31 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Le maggiori entrate di cui sopra sono stimate in lire 25 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 502, è sostituito dal seguente:

« Il comitato è presieduto dal Ministro per i beni culturali e ambientali o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante del Ministro delle finanze, del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del turismo e dello spettacolo e da tre componenti il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, designati dal Consiglio stesso ».

2. L'articolo 2 della legge 23 luglio 1980, n. 502, è sostituito dal seguente:

« Ai lavori del comitato di cui al precedente articolo possono prendere parte il presidente della conferenza regionale di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, competente per territorio e un rappresentante della Regione interessata per territorio, che partecipano ai lavori con voto consultivo.

Il comitato esprime parere sulla determinazione della tassa di ingresso di ciascun monumento, museo, galleria o scavo archeologico dello Stato, tenuto conto delle caratteristiche specifiche e del contesto socio-culturale ».

3. L'articolo 3 della legge 23 luglio 1980, n. 502, è sostituito dal seguente:

« L'istituzione, l'abolizione e l'importo della tassa di ingresso per ogni monumento, museo, galleria o scavo archeologico dello Stato sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il comitato di cui al precedente articolo 1. Con la stessa procedura può essere variato l'importo della tassa di ingresso.

Il decreto di cui al comma precedente ha validità dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato, per i quali gli introiti della tassa risultino inferiori alle spese di esazione, può essere gratuito.

Con il decreto di cui al primo comma è stabilita, entro il limite del 5 per cento, la percentuale dei proventi della tassa di ingresso da assegnarsi all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici ».

4. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1980, n. 502, sono sostituiti dai seguenti:

« Il libero ingresso, l'ingresso gratuito e ogni forma agevolativa di ingresso ai monumenti, musei, gallerie o scavi archeologici dello Stato sono aboliti.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali può stabilire, in via temporanea e per particolari avvenimenti, che ad alcuni o a tutti gli istituti di cui al primo comma si acceda liberamente.

Ai cittadini italiani che non abbiano compiuto il diciottesimo o che abbiano superato il sessantesimo anno di età è consentito l'ingresso gratuito. Tale facilitazione è riconosciuta anche agli stranieri, a condizione di reciprocità.

I visitatori minori di anni dodici debbono essere accompagnati.

Al personale appartenente ai ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali è consentito il libero accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato.

L'ingresso dei gruppi o comitive di studenti delle scuole italiane di ogni ordine e grado, statali e non statali, accompagnati dai loro insegnanti, è gratuito.

I monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, le biblioteche e gli archivi dello Stato restano aperti tutti i giorni. L'orario di apertura al pubblico è disciplinato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, in via temporanea e per particolari esigenze, può disporre la chiusura degli istituti di cui al precedente comma ».

Art. 2.

In attesa della rideterminazione delle tasse d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il comitato di cui alla presente legge, le tasse d'ingresso attualmente in vigore sono duplicate.

Art. 3.

1. A decorrere dall'anno 1985, all'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione incendi, all'installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi, nonchè per l'espropriazione o l'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, di immobili, di interesse artistico e storico, da adibire a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, sono destinate le maggiori entrate, rispetto a quelle accertate per il medesimo titolo nell'anno finanziario 1984, derivanti dall'applicazione del precedente articolo 2.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le maggiori somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del precedente comma 1.